

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 16 del 10 dicembre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: società Fatimatraccia

Sport: calcio TOP JUNIOR a 11

Gara: NABOR – FATIMATRACCIA disputata il giorno 1.12.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 9 del 4 dicembre 2024

La società Fatimatraccia avanzava rituale ricorso avverso la squalifica di n. 4 giornate comminate - nel C.U. in epigrafe - dal Giudice Sportivo al proprio tesserato, Luca Bonizzi, *“per aver spintonato violentemente un giocatore avversario, senza causare danni fisici”*.

Nel proprio atto di gravame la ricorrente non negava assolutamente la condotta contestata al proprio giovane tesserato, censurando correttamente il comportamento del proprio atleta ma, al contempo, richiedendo che detto comportamento fosse valutato per ciò che effettivamente fosse stato: ossia uno spintone (dato all'avversario di turno e da questi ricambiato) dettato da uno scatto di nervosismo ma privo di qualsiasi volontà di ledere fisicamente il proprio “contendente”.

Nel rapporto di gara effettivamente il DDG motivava l'espulsione del Bonizzi (e del giocatore della Nabor) perchè *“si spintonava energicamente con un avversario”*.

Richiesto dalla scrivente Commissione di un supplemento di referto, l'arbitro di gara confermava che solo in quell'azione di reciproci spintonamenti si fosse limitata la condotta dei due avversari, prontamente sedata dalla decisione dell'espulsione di entrambi da parte del DDG.

Così accertati e ricostruiti i fatti, senza ulteriore necessità di attività istruttoria, si ritiene che il ricorso in parola meriti accoglimento in ordine alla richiesta riduzione della sanzione irrogata.

Ritengono, infatti, gli scriventi giudici come la violazione contestata al Bonizzi possa pacificamente ascrivere a quegli *“atteggiamenti di moderata violenza nei confronti di un avversario”* (che nel susseguente elenco ricomprende, appunto, le *“spinte”*) descritte dal vigente Regolamento di Giustizia, punite con la sanzione di n. 2 giornate di squalifica.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. accoglie il ricorso presentato dalla società Fatimatraccia.
2. riduce la squalifica al tesserato Luca Bonizzi da n. 4 a n. 2 giornate.
3. dispone, conseguentemente, il riaccredito alla società Fatimatraccia della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 11 dicembre 2024